

La tutela dei minori stranieri non accompagnati

Manuale giuridico per l'operatore



Servizio Centrale

del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| CAPITOLO 1. L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ | 5 |
| 1.1 L'identificazione | 5 |
| 1.2 L'accertamento socio-sanitario dell'età | 6 |
| 1.3 L'attribuzione dell'età | 8 |
| 1.4 Il trattamento nelle more dell'accertamento dell'età | 9 |
| LA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E LA NOMINA DEL TUTORE | 11 |
| 2.1 Le segnalazioni all'autorità giudiziaria minorile e alla Direzione generale Immigrazione del Ministero del Lavoro | 11 |
| 2.2 La nomina del tutore e l'esercizio dei poteri tutelari in via provvisoria | 11 |
| CAPITOLO 3. L'ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO | 13 |
| 3.1 L'accoglienza durante la minore età | 13 |
| 3.1.1 I centri di accoglienza per MSNA | 13 |
| 3.1.2 L'affidamento familiare | 14 |
| 3.2 L'accoglienza al compimento dei 18 anni | 15 |
| 3.2.1 Neomaggiorenni che sono stati accolti nel SIPROIMI durante la minore età | 16 |
| 3.2.2 Neomaggiorenni che non sono stati accolti nel SIPROIMI durante la minore età: | 16 |
| 3.3 Il proseguio amministrativo | 17 |
| CAPITOLO 4. I PERCORSI PER L'OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO | 21 |
| 4.1 La domanda d'asilo | 22 |
| 4.1.1 I presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale | 22 |
| 4.1.2 La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale | 23 |
| 4.1.3 Le opzioni possibili in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale | 26 |
| 4.2 Il permesso di soggiorno per minore età e la conversione al compimento della maggiore età | 27 |
| 4.2.1 Il rilascio del permesso di soggiorno per minore età | 27 |
| 4.2.2 La conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento dei 18 anni | 27 |
| 4.2.3 Tipologie di permessi di soggiorno rilasciati alla maggiore età | 29 |
| 4.2.4 Condanne per reati c.d. ostativi e il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 18, co. 6 | 30 |
| 4.2.5 Il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno | 31 |
| 4.3 Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento e la conversione al compimento della maggiore età | 31 |
| 4.3.1 Minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore | 31 |
| 4.3.2 Neomaggiorenni in prosieguo amministrativo | 32 |
| 4.4 La richiesta del passaporto | 33 |

| | |
|---|-----------|
| CAPITOLO 5. IL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA, ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE, AL LAVORO E A VIAGGIARE | 35 |
| 5.1 L'iscrizione anagrafica | 35 |
| 5.2 L'accesso ai servizi sanitari | 35 |
| 5.3 Il diritto all'istruzione e alla formazione | 36 |
| 5.4 L'accesso al lavoro | 38 |
| 5.4.1 Le condizioni per l'accesso al lavoro dei MSNA | 38 |
| 5.4.2 I tirocini | 39 |
| 5.5 Viaggi all'estero | 39 |
| 5.5.1 Viaggi in altri Stati Schengen | 39 |
| 5.5.2 Viaggi nel proprio Paese d'origine | 40 |
| | |
| CAPITOLO 6. IL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE | 41 |
| 6.1 Il ricongiungimento del MSNA richiedente asilo a parenti residenti in altri stati europei | 41 |
| 6.2 Il ricongiungimento familiare in Italia | 44 |
| 6.3 Il rimpatrio assistito | 45 |

PREMESSA

Per **minore straniero non accompagnato (MSNA)** si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano¹.

I **diritti dei minori stranieri non accompagnati** e le procedure che li riguardano sono disciplinati in parte da specifiche norme relative ai MSNA (*in primis* la l. n. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"²), in parte dalla normativa riguardante in generale i minori (c.c., l. n. 184/1983 ecc.), in parte dalle norme in materia di immigrazione e asilo (d.lgs. 286/1998, d.lgs. 142/2015 ecc.).

Nel presente capitolo si farà riferimento in particolare alle prime, rimandando invece al Manuale *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore* per la trattazione delle norme generali in materia di protezione internazionale.

Tra le norme generali riguardanti i minori, va ricordata in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con l. n. 176/1991. La Convenzione stabilisce che **in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore, e che i diritti da essa sanciti devono essere garantiti a tutti i minori senza discriminazioni, a prescindere anche dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno**³.

In conformità a tali principi, la l. n. 47/2017 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana⁴.

Inoltre, il d.lgs. 142/2015 stabilisce che nell'applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorità il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, purché corrisponda all'interesse superiore del minore⁵.

A seguito dell'approvazione del d.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018, il "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati" - SPRAR viene rinominato in "**Sistema**

¹ L. n. 47/2017, art. 2, co. 1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, rientrano in tale definizione anche i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, in quanto questi minori, pur essendo assistiti, sono comunque privi di rappresentanza (ord. 9199/2019 Corte Cass.).

² C.d. "Legge Zampa", dal nome della prima firmataria.

³ Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, artt. 2 e 3; Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 6: Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine, 2005, par. 12.

⁴ L. n. 47/2017, art. 1.

⁵ D.lgs. 142/2015, art. 18, co. 1-2.

di Protezione per Titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” - SIPROIMI, divenendo in prospettiva il Sistema di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dallo status giuridico.

Inoltre, secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, il SIPROIMI si potrà ulteriormente sviluppare come sistema di accoglienza e inclusione dei **minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni disponga, al compimento dei 18 anni, un provvedimento di prosieguo amministrativo** ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/2017, che potranno proseguire il loro percorso di accoglienza, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, fino al ventesimo anno di età⁶.

Anche in considerazione di tali evoluzioni, risultano fondamentali la formazione e l’aggiornamento degli operatori che si occupano di MSNA⁷, obiettivo a cui mira il presente Manuale.

⁶ Circolare del Ministero dell’Interno del 3.1.2019 (https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/01/Circolare_DL-4-OTT.-2018-N.113.pdf).

⁷ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, co. 5 del d.lgs. 142/2015, gli operatori che si occupano dei minori devono essere in possesso di idonea qualifica o comunque ricevere una specifica formazione.

CAPITOLO 1

L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

1.1 L'identificazione

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza¹, attraverso il fotosegnalamento e il rilevamento delle impronte digitali.

Le procedure di identificazione sono svolte presso la Questura (o il Commissariato) territorialmente competente in base al domicilio del minore (ovvero la sede della struttura di accoglienza in cui è stato collocato) o al luogo in cui il minore è stato rintracciato, in ogni caso solo dopo che è stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria.

Tali procedure devono essere effettuate alla presenza del tutore o, se non ancora nominato, dell'esercente i poteri tutelari in via provvisoria², e con la partecipazione di un mediatore culturale.

Alla persona così identificata viene quindi assegnato un Codice Unico Identificativo (CUI), associato alla foto e alle impronte digitali inserite nelle banche dati delle autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, le autorità di pubblica sicurezza consultano il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (SIM) e le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti³.

Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni riguardanti l'accertamento dell'età. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni in materia di accertamento dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta⁴.

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico⁵. Sono ritenuti idonei ai fini

¹ Le norme in materia di identificazione e accertamento dell'età dei MSNA sono stabilite all'art. 19-bis del d.lgs. 142/2015. Si segnalano inoltre alcuni importanti pareri e raccomandazioni in materia di accertamento dell'età adottati a livello nazionale e internazionale: Parere del Consiglio Superiore di Sanità "Accertamento dell'età dei minori non accompagnati", 2009 (<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Parere-Consiglio-Superiore-Sanit%C3%A0.pdf>); UNHCR, "L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia", 2014 (<https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/accertamento.pdf>); EASO, "Practical Guide on Age Assessment", 2018 (<https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assessment-v3-2018.pdf>); Consiglio d'Europa, "Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration", 2017 (<https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures-and/168074b723>). Si farà più avanti riferimento anche ad alcuni Protocolli riguardanti l'accertamento dell'età.

² L'esercizio dei poteri tutelari in via provvisoria, fino alla nomina del tutore, è affrontato al par. 2.2.

³ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 3-bis.

⁴ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 2.

⁵ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 3.

dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia, anche se scaduti. Documenti differenti (per esempio il certificato di nascita privo di fotografia) non sono di per sé sufficienti a provare l'età, ma costituiscono principi di prova ai fini della valutazione in merito alla disposizione di accertamenti socio-sanitari⁶.

Se il minore non ha documenti con sé, ma è in grado di farseli mandare da familiari che si trovano nel Paese d'origine, è importante che li contatti subito affinché inviino al più presto possibile il documento in originale, a meno che il contatto con i familiari comporti dei rischi o sia comunque contrario al superiore interesse del minore.

Inoltre, **il minore può chiedere alla rappresentanza diplomatico-consolare del suo Paese in Italia di rilasciargli il passaporto** o un altro documento che dimostri la sua età (per esempio la c.d. "attestazione di nazionalità")⁷. I consolati e le ambasciate di quasi tutti i Paesi richiedono ai fini del rilascio di tali documenti che il minore sia in possesso almeno del certificato di nascita in originale.

L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare, tuttavia, non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale, ovvero nei casi in cui dall'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione o il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento⁸. In generale, gli operatori sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori⁹.

1.2 L'accertamento socio-sanitario dell'età

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età, nei casi in cui sussistano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato e non sia risultato possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico¹⁰.

Qualora un cittadino straniero inserito in una struttura di accoglienza come adulto si dichiari minorenne o vi siano elementi che inducano a ritenere che possa trattarsi di un minorenne, l'ente gestore della struttura di accoglienza deve immediatamente segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni¹¹ affinché valuti se disporre l'accertamento dell'età, all'Ente locale titolare del progetto SIPROIMI e ai servizi sociali del Comune.

⁶ D.p.c.m. 234/2016, art. 2, co. 3. Il d.p.c.m. disciplina l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, ma si ritiene che, ove tale regolamento preveda norme di dettaglio su quanto non specificamente disciplinato dalla legge e non vi sia incompatibilità con la legge, tali norme debbano trovare applicazione in via analogica anche ai MSNA che non siano identificati come vittime di tratta.

⁷ V. par. 4.4.

⁸ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 3.

⁹ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 5.

¹⁰ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 4.

¹¹ In generale i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (per esempio nell'ambito di una struttura di accoglienza, dei servizi sanitari, della scuola, nel corso dell'audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ecc.) di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenne devono segnalarlo alla Procura presso

Anche il diretto interessato può richiedere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di disporre l'accertamento dell'età (attraverso documenti anagrafici e/o esami socio-sanitari), per esempio nel caso in cui le autorità di pubblica sicurezza lo identifichino come maggiorenne, malgrado le sue dichiarazioni, senza segnalarlo all'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento dell'età.

Una volta che la Procura abbia disposto l'accertamento socio-sanitario dell'età, **il presunto minore deve essere informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari**, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono inoltre essere fornite al tutore o, se non ancora nominato, all'esercente i poteri tutelari in via provvisoria¹².

Nel caso di presunto minore richiedente protezione internazionale, la legge prevede la necessità del consenso agli accertamenti medici da parte del minore stesso o del suo rappresentante legale. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione¹³. Nel caso di presunto minore vittima di tratta, inoltre, è stabilito il diritto dell'interessato di formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di alcuni degli accertamenti sanitari (si pensi per esempio alla valutazione dello sviluppo sessuale) e la possibilità che l'autorità giudiziaria competente disponga di non procedere a tali accertamenti¹⁴.

La legge prevede che l'accertamento socio-sanitario dell'età debba essere svolto con un approccio multidisciplinare¹⁵. Tale procedura deve essere condotta da un'équipe multidisciplinare e includere un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica¹⁶, procedendo secondo un criterio di invasività progressiva. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

In base a tali norme, dunque, la procedura può concludersi con un'unica valutazione medica (per esempio una visita pediatrica) ove il professionista incaricato la ritenga sufficiente per determinare la minore età, mentre non può mai esser considerato valido un accertamento che determini la maggiore età dell'interessato sulla base di un unico esame (per esempio la radiografia del polso-mano o l'ortopantomografia).

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo, da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della

il Tribunale per i minorenni, in quanto potenziale minore in stato di abbandono o comunque in una situazione di pregiudizio (l. n. 184/1983, art. 9, co. 1).

¹² D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 5.

¹³ D.lgs. 25/2008, art. 19.

¹⁴ D.p.c.m. 234/2016, art. 4.

¹⁵ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 6.

¹⁶ D.p.c.m. 234/2016, art. 5, co. 1-2.

persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psicofisico della persona¹⁷. Si deve inoltre tenere conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore¹⁸.

Con riferimento alla valutazione della maturazione ossea del distretto polso-mano, il Consiglio Superiore della Sanità raccomanda l'utilizzo del metodo TW3, in quanto metodo che presenta la minore variabilità e che risulta dunque più affidabile rispetto al più diffuso metodo Greulich-Pyle¹⁹.

Secondo la normativa vigente, nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore e in specifico deve essere riportata l'indicazione di attribuzione dell'età stimata, specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate e i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile²⁰. Va ricordato, infatti, come a oggi non esista alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età: i metodi disponibili consentono solo di stimare l'età di un soggetto, con un certo grado di probabilità, entro un determinato range, pari a circa ± 2 anni²¹.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario deve essere comunicato all'interessato, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, al tutore (o all' esercente i poteri tutelari in via provvisoria) e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento²². L'interessato ha diritto di ricevere copia scritta del risultato²³.

In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente²⁴.

Oltre alle previsioni normative, va sottolineata l'importanza dei **protocolli in materia di accertamento dell'età**. In varie realtà, le autorità locali (Tribunale per i minorenni e Procura, Comune, autorità di pubblica sicurezza, strutture sanitarie ecc.) hanno adottato protocolli che chiariscono le modalità di attuazione delle procedure di accertamento dell'età a livello locale. La Conferenza delle Regioni, inoltre, ha approvato nel 2016 un "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati"²⁵, e si è in attesa dell'adozione di un nuovo protocollo da parte della Conferenza Unificata.

1.3 L'attribuzione dell'età

Il Tribunale per i minorenni adotta il provvedimento di attribuzione dell'età sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata e di

¹⁷ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 6.

¹⁸ D.lgs. 24/2014, art. 4; d.p.c.m. n. 234/2016, art. 1.

¹⁹ Parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009, p. 6. Il metodo di Greulich Pyle è stato elaborato sulla base dello studio dello sviluppo osseo di cittadini statunitensi di origine nordeuropea tra le due guerre, mentre il metodo Tanner-Whitehouse 3 (TW3), pubblicato nel 2001, si basa su una casistica internazionale mista.

²⁰ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 7; d.p.c.m. 234/2016, art. 5, co. 3.

²¹ Si veda: L. Benso, S. Milani, *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, 2013 (<http://www.minoriefamiglia.it/download/uso-%20forense-et%3%A0%20biologica-BENSO-%20MILANI.pdf>).

²² D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 7.

²³ Nel caso in cui non venga rilasciata copia scritta al momento della comunicazione, l'interessato o il tutore possono presentare una richiesta di accesso agli atti.

²⁴ D.p.c.m. n. 234/2016, art. 2, co. 1.

²⁵ https://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf.

tutti gli altri dati acquisiti. Tale provvedimento è notificato all'interessato e, contestualmente, al tutore o, se non ancora nominato, all'esercente i poteri tutelari in via provvisoria²⁶.

Secondo la normativa vigente, qualora – anche dopo l'accertamento socio-sanitario – permangano dubbi sulla minore età, si presume la minore età a ogni effetto di legge²⁷.

La legge stabilisce che il MSNA ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito, e a tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale²⁸. Nell'ambito dei procedimenti inerenti l'accertamento dell'età, dunque, il presunto minore ha diritto di depositare documenti (per esempio documenti anagrafici, consulenze auxologiche ecc.) e di essere ascoltato nel merito dall'autorità amministrativa e dall'autorità giudiziaria.

Il provvedimento di attribuzione dell'età può essere impugnato in sede di reclamo in Corte d'Appello, entro 10 giorni dalla notifica. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni.

Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne (per esempio adozione di un provvedimento di espulsione, trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri ecc.) è sospeso fino alla decisione.

Il provvedimento è inoltre comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati²⁹.

Il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento³⁰.

Posto che la legge stabilisce che l'età è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico³¹, nel caso in cui un documento idoneo alla dimostrazione dell'età (per esempio un passaporto in originale), sulla cui autenticità non sussistano ragionevoli dubbi, sia portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria successivamente all'effettuazione degli esami sanitari, si ritiene che i dati riportati nel documento debbano prevalere sui risultati degli esami sanitari.

Ove l'interessato riesca a ottenere il documento dopo l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età, ha diritto di farlo valere in sede di reclamo ovvero di presentare una nuova istanza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

1.4 Il trattamento nelle more dell'accertamento dell'età

La legge stabilisce, con riferimento ai minori collocati nei centri governativi di prima accoglienza³², che le procedure di identificazione ed eventuale accertamento dell'età

²⁶ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 9.

²⁷ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 8; d.lgs. 24/2014, art. 4, co. 2; d.p.c.m. 234/2016, art. 7, co. 2; d.lgs. n. 25/2008, art. 19; d.p.r. 448/1988, art. 8.

²⁸ D.lgs. 142/2015, art. 18, co. 2-ter.

²⁹ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 9.

³⁰ D.p.r. 115/2002, art. 76, co. 4-quater.

³¹ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 3.

³² V. par. 3.3.1.

devono concludersi, rispettivamente, entro 10 e 30 giorni³³. Tali termini dovrebbero applicarsi, per analogia, anche ai minori collocati in altre strutture di accoglienza³⁴.

In attesa della conclusione delle procedure di identificazione e accertamento dell'età, l'interessato deve essere considerato minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione³⁵ e l'accoglienza deve essere garantita dalle strutture di prima accoglienza per minori³⁶ (nelle strutture governative o, in mancanza di posti, nelle strutture gestite dai Comuni). Dunque, ove un ragazzo si dichiari minorenne e vi siano dubbi sulla minore o maggiore età, dovrà essere trattato come minore, anche a fronte di un accertamento medico che indichi un'età superiore ai 18 anni, fino a quando il provvedimento di attribuzione dell'età non sarà divenuto definitivo.

³³ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 1.

³⁴ Per i minori vittime di tratta, sono previsti specifici termini (d.p.c.m. 234/2016, artt. 2, 3, 5).

³⁵ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 2; d.lgs. 24/2014, art. 4, co. 2; d.p.c.m. 234/2016, art. 7, co. 1.

³⁶ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 2.

CAPITOLO 2

LA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E LA NOMINA DEL TUTORE

2.1 Le segnalazioni all'autorità giudiziaria minorile e alla Direzione generale Immigrazione del Ministero del Lavoro

La presenza di un minore non accompagnato deve essere immediatamente segnalata¹:

- **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte;**
- **alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.**

Tali segnalazioni devono essere effettuate dall'autorità di pubblica sicurezza² e in generale dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della presenza di un MSNA³.

Inoltre, il legale rappresentante della comunità o centro di accoglienza cui il minore è stato affidato deve proporre istanza per la nomina del tutore entro 30 giorni dall'accoglienza del minore⁴.

2.2 La nomina del tutore e l'esercizio dei poteri tutelari in via provvisoria

La legge prevede che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale⁵.

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici (per esempio firma la domanda d'asilo e la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno), ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni⁶.

Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori non accompagnati sono adottati dal presidente del **Tribunale per i minorenni** o da un giudice da lui delegato⁷.

Tale competenza è stata trasferita dal Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario al Tribunale per i minorenni a partire dal 3 marzo 2018⁸. Le tutele aperte prima di tale data restano di competenza del Tribunale ordinario.

¹ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 5.

² D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 5.

³ D.p.c.m. 535/99, art. 5; l. n. 184/1983, art. 9, co. 1.

⁴ L. n. 184/1983, art. 3, co. 1.

⁵ C.c., art. 343.

⁶ C.c., art. 357.

⁷ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 5. Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle 48 successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura. (d.lgs. 25/2008, art. 26, co. 5).

⁸ D.lgs. 220/2017, art. 2, co. 1 e art. 4, co. 2.

Il giudice può nominare tutore un parente del minore, un tutore volontario o in via residuale un ente pubblico. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore⁹.

Il tutore deve possedere le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolgere i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità¹⁰.

La legge 47/2017 ha introdotto la figura del tutore volontario. I tutori volontari sono privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Gli aspiranti tutori volontari, adeguatamente selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'autorità garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni¹¹.

Il tutore volontario è chiamato a intervenire in particolare in relazione alle decisioni d'interesse strategico e di responsabilità legale per la vita del minore (ottenimento del permesso di soggiorno, percorso di inclusione sociale ecc.), in collaborazione con i referenti della struttura di accoglienza e dei servizi sociali. Il tutore volontario deve, tra l'altro: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione¹².

Fino a quando non venga nominato il tutore, i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato¹³.

In specifico, i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno (per minore età o altra tipologia di permesso di soggiorno) o alla domanda di protezione internazionale possono essere svolti, sino alla nomina del tutore, dal responsabile della struttura di accoglienza, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria¹⁴. Fa eccezione la presenza del tutore durante l'audizione del minore di fronte alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, funzione che non può essere esercitata dall'esercente i poteri tutelari in via provvisoria, essendo invece riservate al tutore nominato (v. par. 4.1.2).

⁹ C.c., artt. 348 e 354.

¹⁰ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 6.

¹¹ L. n. 47/2017, art. 11.

¹² Si vedano le indicazioni dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (<https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario>).

¹³ L. n. 184/1983, art. 3, co. 2.

¹⁴ L. n. 47/2017, art. 6, co. 3, art. 10, c.o 1, lett. a); d.lgs. 25/2008, art. 26, co. 5.

CAPITOLO 3

L'ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

3.1 *L'accoglienza durante la minore età*

3.1.1 I centri di accoglienza per MSNA

Il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati sta subendo importanti evoluzioni, in direzione di un progressivo superamento della distinzione tra la prima e la seconda accoglienza e di un graduale inserimento di tutti i MSNA all'interno del SIPROIMI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei MSNA nel territorio nazionale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo¹.

Secondo la normativa vigente, i MSNA dovrebbero essere accolti in una prima fase presso **strutture governative di prima accoglienza per minori² (c.d. "centri FAMI")**, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, per lo svolgimento delle procedure di identificazione ed eventuale accertamento dell'età e per ricevere le informazioni sui diritti riconosciuti ai minori e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere protezione internazionale. Il personale qualificato della struttura di prima accoglienza è tenuto a svolgere un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, insieme a un mediatore culturale, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, e coadiuvato ove possibile da organizzazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori³. La permanenza in tali centri, istituiti e gestiti dal Ministero dell'Interno, dovrebbe durare per un periodo massimo di 30 giorni.

La legge stabilisce inoltre che, **nel caso di indisponibilità di posti nei "centri FAMI" e nel SIPROIMI, l'accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal Comune in cui il minore si trova**, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Il Comune può ricevere dalla Prefettura un rimborso pari a 45 euro al giorno per minore accolto, con cadenza trimestrale, a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati⁴.

Ove l'accoglienza non possa essere assicurata neanche dal Comune, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, può essere disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA ultra-

¹ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 2.

² D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 1.

³ D.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 1. Il colloquio deve svolgersi secondo una specifica procedura che dovrà essere stabilita con un decreto, a oggi non ancora adottato. Nella scelta del posto nell'ambito del SIPROIMI, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti da tale colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza (d.lgs. 142/2015, art. 19, co. 2).

⁴ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 3.

quattordicenni (comunemente chiamante “CAS minori”), per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra⁵.

Il sistema così delineato sta tuttavia subendo significativi mutamenti. Nella circolare del 3.1.19, infatti, il Ministero dell'Interno ha dato indicazioni in vista della **progressiva chiusura dei “centri FAMI” e dei “CAS minori” e del graduale trasferimento all'interno del SIPROIMI di tutti i minori presenti in tali centri**, nonché dei MSNA accolti nelle strutture dei Comuni al di fuori dei progetti SIPROIMI. È dunque possibile che, in futuro, anche i progetti SIPROIMI siano chiamati a svolgere le funzioni proprie della fase di prima accoglienza sopra delineate.

I centri di accoglienza facenti parte del SIPROIMI, oltre a soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzati o accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia⁶, sono tenuti a garantire una serie di **servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale e che tengano conto delle esigenze specifiche dei MSNA** quali: la mediazione linguistico-culturale; l'insegnamento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e nella formazione professionale; l'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e sociale; l'accesso ai servizi del territorio; l'orientamento e accompagnamento legale; la tutela psico-socio-sanitaria; l'erogazione di un pocket money⁷.

Alcuni MSNA presentano **esigenze particolari e condizioni di vulnerabilità** ulteriori rispetto a quelle derivanti dallo status di MSNA, quali per esempio: minori vittime di tratta, di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; minori affetti da disturbi psichici o disabilità; ragazze in stato di gravidanza o con figli minori.

I progetti di accoglienza SIPROIMI sono tenuti ad attivare tutte **le misure specialistiche più idonee per gestire tali fragilità**, in modo da assicurare un'effettiva protezione e tutela, attraverso il coinvolgimento di figure professionali altamente specializzate (medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria ecc.) e attraverso uno stretto raccordo con le strutture sanitarie di riferimento (dipartimento di salute mentale e relativo servizio di neuropsichiatria infantile, strutture sanitarie specializzate ecc.)⁸.

Si ricorda infine che i minori non accompagnati non possono essere trattenuti o accolti presso centri di accoglienza per adulti (CPR, CARA, CAS per adulti ecc.)⁹.

3.1.2 L'affidamento familiare

Ai MSNA si applica la normativa generale in materia di affidamento familiare, che prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a

⁵ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 3-bis.

⁶ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 2 e Decreto del Ministero dell'Interno 10.8.2016, art. 20. Gli standard delle strutture per minori sono disciplinati dalla l. n. 328/2000 e dal d.m. 308/2001 e dalla normativa regionale in materia.

⁷ Decreto del Ministero dell'Interno 10.8.2016, artt. 30 e 31. Tali standard non si applicano alle strutture di accoglienza non facenti parte del SIPROIMI. Importanti indicazioni in merito agli standard che dovrebbero essere garantiti da tali strutture sono fornite dall'“Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia” approvato dalla Conferenza delle Regioni nel 2016 (<http://www.regioni.it/newsletter/n-2943/del-17-05-2016/minori-stranieri-non-accompagnati-requisiti-minimi-per-seconda-accoglienza-15263/>).

⁸ Decreto del Ministero dell'Interno 10.8.2016, art. 31.

⁹ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 4.

una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza¹⁰.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore, e osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie¹¹.

L'affidamento può essere:

- **disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare**, nel caso in cui vi sia il consenso dei genitori¹² o del tutore (c.d. affidamento consensuale)¹³;
- **disposto dal Tribunale per i minorenni**, nel caso in cui non vi sia il consenso dei genitori o del tutore (c.d. affidamento giudiziale)¹⁴.

La legge prevede che, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione debba essere preferita al collocamento in comunità¹⁵.

Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza¹⁶.

Va infine ricordato che **i costi sostenuti dai servizi sociali per l'affidamento familiare di un MSNA possono essere coperti dal Ministero dell'Interno come i costi per l'accoglienza in struttura**. I Comuni aderenti al SIPROIMI, infatti, possono prevedere l'accoglienza dei MSNA anche attraverso l'attivazione di affidamenti familiari e perciò inserire questo strumento nel proprio progetto per MSNA.

I Comuni non aderenti al SIPROIMI, d'altro canto, possono ricevere dalla Prefettura il rimborso del contributo erogato per l'affidamento familiare (fino a un massimo di 45 euro al giorno), con cadenza trimestrale, a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati¹⁷.

È importante che i servizi sociali siano informati di tale possibilità, al fine di promuovere l'affidamento familiare di MSNA.

3.2 L'accoglienza al compimento dei 18 anni

Per determinare se, in base alla normativa vigente, un ex-MSNA che ha compiuto 18 anni abbia o meno diritto all'accoglienza, in quale tipo di struttura e per quanto tempo, è necessario considerare tre elementi:

¹⁰ L. n. 184/1983, art. 2, co. 1 e 2.

¹¹ L. n. 184/1983, art. 5, co. 1.

¹² Nel caso dei MSNA, i genitori non si trovano in Italia quindi non possono esprimere il proprio consenso con una dichiarazione sottoscritta di persona presso i servizi sociali. In alcuni casi, i servizi sociali accettano dichiarazioni sottoscritte dai genitori davanti a un notaio nel Paese d'origine.

¹³ L. n. 184/1983, art. 4, co. 1.

¹⁴ L. n. 184/1983, art. 4, co. 2.

¹⁵ D.lgs. 142/2015, art. 19, co. 7-quater.

¹⁶ L. n. 184/1983, art. 2, co. 1-bis.

¹⁷ Circolare del Ministero dell'Interno n. 861 del 20.1.2016 - Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anno 2016 (http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/prot._861.pdf).

- a) se, prima del compimento dei 18 anni, il minore è stato **inserito nel SIPROIMI** oppure no;
- b) lo **status legale** del neomaggiorenne: per esempio richiedente asilo, titolare dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o umanitaria, titolare di permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione o per affidamento ecc.;
- c) se al compimento dei 18 anni è stato disposto il **prosieguo amministrativo** nei confronti del neomaggiorenne oppure no.

3.2.1 Neomaggiorenni che sono stati accolti nel SIPROIMI durante la minore età:

I neomaggiorenni che sono stati accolti nel SIPROIMI durante la minore età hanno diritto di restare nel **progetto SIPROIMI per minori fino a sei mesi dopo il compimento dei 18 anni**¹⁸.

Al termine dei sei mesi dopo il compimento della maggiore età:

- a) possono essere **trasferiti in un progetto SIPROIMI per adulti** nei seguenti casi:
 - se richiedenti asilo in attesa della decisione della Commissione Territoriale o ricorrenti, fino alla definizione della domanda di protezione internazionale¹⁹;
 - se titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
 - se titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità o per atti di particolare valore civile²⁰;
- b) negli altri casi, **l'accoglienza nel SIPROIMI non potrà proseguire**²¹, a meno che il Tribunale per i minorenni abbia disposto un provvedimento di prosieguo amministrativo (v. par. 3.3).

I titolari di protezione umanitaria che al 5.10.18 erano già accolti nello SPRAR possono rimanere nel SIPROIMI fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento dello SPRAR e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza²².

3.2.2 Neomaggiorenni che non sono stati accolti nel SIPROIMI durante la minore età

I neomaggiorenni che durante la minore età sono stati accolti in comunità educative o altre strutture per minori gestite dai Comuni al di fuori del SIPROIMI, in centri FAMI di prima accoglienza o in CAS per minori hanno diritto di restare **nella struttura per minori solo fino al compimento dei 18 anni**.

¹⁸ Decreto del Ministero dell'Interno 10.8.2016, art. 36, co. 2.

¹⁹ D.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018, art. 12, co. 5-bis.

²⁰ D.l. 416/1989, conv. l. n. 39/1990, art. 1-sexies, co. 1 come modificato dal d.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018. Per quanto riguarda il periodo di permanenza all'interno del progetto SIPROIMI per adulti, si applicano le norme previste in generale per gli adulti.

²¹ Decreto del Ministero dell'Interno 10.8.2016, art. 36, co. 2.

²² D.l. 113/2018, art. 12, co. 6.

Al compimento della maggiore età:

- a) possono essere **trasferiti in un progetto SIPROIMI per adulti** nei seguenti casi:
 - titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
 - titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità o per atti di particolare valore civile²³;
- b) i richiedenti asilo in attesa della decisione della Commissione territoriale o ricorrenti possono essere **trasferiti in un CAS per adulti**, fino alla definizione della domanda di protezione internazionale;
- c) negli altri casi: non possono essere accolti nel SIPROIMI né in un CAS, né è garantito il diritto all'accoglienza in altra struttura, a meno che il Tribunale per i minorenni abbia disposto un provvedimento di prosieguo amministrativo (v. par. 3.3).

3.3 Il proseguo amministrativo

Il prosieguo amministrativo può essere disposto in tutti i casi in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia²⁴.

La richiesta di prosieguo amministrativo deve essere presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni o al Tribunale per i minorenni²⁵, prima del compimento dei 18 anni.

Tale richiesta può essere presentata dai servizi sociali o dal tutore. Qualora questi soggetti non presentino la domanda di prosieguo amministrativo²⁶, si ritiene che il minore, rappresentato da un avvocato o supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori, possa rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni.

È utile allegare all'istanza la documentazione riguardante il percorso di inserimento sociale seguito dal minore e in corso, e possibilmente una relazione dei servizi sociali.

Il prosieguo amministrativo può durare al massimo fino al compimento dei 21 anni.

I servizi sociali ai quali il Tribunale per i minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in prosieguo amministrativo hanno l'obbligo di **garantire la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l'accoglienza** del giovane, benché la normativa vigente non disciplini specificatamente quale tipo di accoglienza e assistenza debba essere garantita (ad esempio non è disciplinato dalla legge se il neomaggio-

²³ D.l. 416/1989, convertito con l. n. 39/1990, art. 1-sexies, co. 1 come modificato dal d.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018. Per quanto riguarda il periodo di permanenza all'interno del progetto SIPROIMI per adulti, si applicano le norme previste in generale per gli adulti.

²⁴ L. n. 47/2017, art. 13, co. 2.

²⁵ Alcuni magistrati ritengono che la richiesta di prosieguo amministrativo debba essere sempre presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, mentre secondo altri magistrati il tutore può presentare la richiesta anche direttamente al Tribunale per i minorenni.

²⁶ Può accadere per esempio che i servizi sociali si rifiutino di presentare domanda di prosieguo amministrativo per evitare di dover sostenere i costi per l'accoglienza del neomaggiorenne.

renne debba restare nella struttura per minori ovvero essere trasferito in una struttura per adulti).

Va ricordato che, se il neomaggiorenne in prosieguito amministrativo non viene inserito nel SIPROIMI o in un CAS, il Comune dovrà coprire con fondi propri i costi dell'accoglienza. Il Comune, infatti, può ricevere il rimborso di 45 euro al giorno dalla Prefettura per l'accoglienza dei MSNA in una struttura che non fa parte del SIPROIMI né del sistema dei CAS solo fino al compimento dei 18 anni, mentre questo rimborso è attualmente escluso per i neomaggiorenni, anche ove siano in prosieguito amministrativo.

La circolare del Ministero dell'Interno del 3.1.2019 riguardante l'applicazione del d.l. 113/2018 ha fornito alcune importanti indicazioni in merito **all'accoglienza dei neomaggiorenni in prosieguito amministrativo nell'ambito del SIPROIMI**. In particolare, nella circolare si legge che *“Il SIPROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 47 del 2018 [cioè sottoposti a prosieguito amministrativo], potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”²⁷*.

Dalle indicazioni del Ministero, pare di potersi intendere che i neomaggiorenni in prosieguito amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (quindi fino al massimo ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto.

Alcuni Tribunali per i minorenni indicano espressamente nel provvedimento di prosieguito amministrativo che l'accoglienza del neomaggiorenne dovrà essere assicurata preferibilmente nell'ambito del progetto SIPROIMI del Comune cui questi sia affidato o, in mancanza, nel progetto SIPROIMI disponibile più prossimo, a condizione che tale trasferimento non ostacoli la prosecuzione del percorso di inserimento avviato.

²⁷ Circolare del Ministero dell'Interno del 3.1.2019 (https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/01/Circolare_DL-4-OTT.-2018-N.113.pdf).

SCHEMA RIASSUNTIVO

| | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Status legale</i> | Neomaggiorenni inseriti nel SIPROIMI da minori e senza prosieguo amministrativo: - possono restare nel progetto SIPROIMI per minori fino a 18 anni e 6 mesi - dopo i 18 anni e 6 mesi, le opzioni variano a seconda dello status legale | Neomaggiorenni non inseriti nel SIPROIMI da minori e senza prosieguo amministrativo: - possono restare nel centro per minori solo fino a 18 anni - dopo il compimento dei 18 anni, le opzioni variano a seconda dello status legale | Neomaggiorenni per i quali è stato disposto il prosieguo amministrativo |
| <i>Richiedenti asilo</i> | possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti fino alla fine della procedura d'asilo | possono essere accolti in un CAS per adulti fino alla fine della procedura d'asilo | possono restare in un progetto SIPROIMI fino alla fine del prosieguo amministrativo |
| <i>Titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria</i> | possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti per 6 mesi | possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti per 6 mesi | |
| <i>Titolari di protezione umanitaria</i> | nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi | nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi | |
| <i>MSNA non richiedenti asilo che a 18 anni hanno chiesto conversione del permesso minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione</i> | nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi | nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi | |
| <i>Titolari di permesso per cure mediche o casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo)</i> | possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti | possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti | |

CAPITOLO 4

I PERCORSI PER L'OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Affinché un minore non accompagnato possa esercitare pienamente i suoi diritti e avere una reale prospettiva di inclusione sociale in Italia, è fondamentale che ottenga un permesso di soggiorno durante la minore età e che segua il percorso che offre maggiori possibilità di poter mantenere la regolarità del soggiorno anche dopo il compimento dei 18 anni.

Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso tre tipologie di percorsi:

- **la presentazione della domanda di protezione internazionale¹;**
- **la richiesta del permesso di soggiorno per minore età;**
- **la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento.**

Vi sono poi altre tipologie di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati al MSNA, qualora ricorrano determinate condizioni: per esempio il permesso di soggiorno per cure mediche, per casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo) ecc.

Si tratterà di seguito il permesso di soggiorno ex art. 18, co. 6, rilasciabile al cittadino straniero che abbia commesso reati durante la minore età, rimandando invece ai capp. 2 e 7 del *Manuale giuridico per l'operatore* per la trattazione delle altre tipologie di permessi di soggiorno, che non presentano specificità connesse alla minore età.

La scelta del percorso da seguire è cruciale per il futuro del minore: in molti casi, infatti, scegliere l'uno o l'altro percorso può fare la differenza tra la possibilità di restare in Italia regolarmente anche dopo il compimento dei 18 anni oppure essere espulso.

Per valutare quale percorso consenta con maggiori probabilità al minore di ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni, l'avvocato / operatore legale deve valutare caso per caso se vi siano i presupposti per ciascuno dei percorsi sopra citati, considerando un complesso insieme di fattori: la storia e le attuali condizioni del minore, la situazione nel Paese d'origine, il percorso del minore in Italia, l'orientamento della Commissione Territoriale competente, gli orientamenti giurisprudenziali, le prassi del consolato del Paese d'origine riguardo al rilascio del passaporto ecc.²

Nell'ambito di tali valutazioni, il superiore interesse del minore deve sempre essere la considerazione preminente. Importanti strumenti per valutare il supe-

¹ Di seguito si utilizzeranno indifferentemente i termini “domanda di protezione internazionale” e “domanda d'asilo”, in quanto sinonimi.

² A questo link (<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-per-valutazione-percorso-legale-MSNA.pdf>) può essere scaricata una scheda finalizzata a facilitare la valutazione, per ciascun minore, della sussistenza dei presupposti per il rilascio delle diverse tipologie di permessi di soggiorno visti sopra.

riore interesse del minore sono la “cartella sociale”³ e le Linee guida adottate dal Ministero dell’Interno per le strutture di prima accoglienza per MSNA⁴.

4.1 La domanda d’asilo

4.1.1 I presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale

Le norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e della protezione speciale, analizzate ai capitoli 1 e 2 del *Manuale giuridico per l’operatore*, si applicano anche alle domande presentate da minori non accompagnati.

È tuttavia importante ricordare come tali domande presentino alcune specificità rispetto a quelle presentate da richiedenti asilo adulti. Si rimanda in merito alle “**Linee Guida di UNHCR sulla Protezione Internazionale: Richieste di asilo di minori** ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati”⁵.

In particolare, le Linee guida di UNHCR evidenziano come vi siano alcune violazioni dei diritti dei minori che, in determinate circostanze, possono rappresentare **forme di persecuzione contro l’infanzia e l’adolescenza** e dunque costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

Tra queste forme di persecuzione contro l’infanzia e l’adolescenza, sono incluse:

- la **tratta di minori**, ovvero qualsiasi forma di arruolamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di minori a fini di sfruttamento sessuale o altro tipo di sfruttamento;
- le più gravi forme di **lavoro minorile**, come la schiavitù, il lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito e altri tipi di lavoro forzato (per esempio minori che studiano e vivono in scuole religiose e sono costretti a mendicare), nonché l’impiego di minori al fine di prostituzione, pornografia e attività illecite, quali per esempio il traffico di stupefacenti, o ancora il lavoro pericoloso che metta a rischio la salute fisica e/o mentale del minore e la sua crescita (per esempio lavori svolti in ambiente insalubre, con orari prolungati ecc.);
- aver vissuto nel proprio Paese come **minore di strada**, posto che i minori di strada, ovvero quei bambini e ragazzi che hanno la strada come casa e/o fonte di sostentamento, possono essere considerati come un gruppo sociale perseguitato;

³ L’art. 9 della l. n. 47/2017 prevede che il personale qualificato della struttura di accoglienza, dopo aver svolto il colloquio con il minore, finalizzato ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, compili un’apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del MSNA. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

⁴ *Linee guida per le strutture di prima accoglienza: Procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore* (http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/21_linee_guida_msna.pdf). Si segnala inoltre che è stata predisposta da ASGI una scheda finalizzata a facilitare la valutazione, per ciascun minore, della sussistenza dei presupposti per il rilascio delle diverse tipologie di permessi di soggiorno visti sopra (<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-per-valutazione-percorso-legale-MSNA.pdf>).

⁵ https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf.

- la **violenza domestica**;
- minori affetti da HIV/AIDS o disabili;
- minori apolidi;
- matrimoni forzati o precoci;
- la mutilazione genitale femminile;
- l'arruolamento minorile.

In alcuni casi, possono essere considerate forme di persecuzione anche gravi violazioni di diritti economici e sociali fondamentali, tali da minacciare lo sviluppo e la sopravvivenza del minore (per esempio negare le cure mediche, quando il minore soffre di una malattia grave, ovvero negare il diritto al cibo, all'acqua e all'alloggio a un minore orfano).

La Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo ha invitato le Commissioni Territoriali a prestare particolare attenzione alle possibili forme di persecuzione e vulnerabilità legate alla minore età, nonché, in via subordinata, e in assenza dei presupposti della protezione internazionale, a eventuali e residuali vulnerabilità particolari⁶.

È fondamentale che ogni forma di persecuzione e vulnerabilità legate alla minore età eventualmente subita dal minore richiedente asilo emerga nel corso dell'audizione presso la Commissione Territoriale.

Inoltre, affinché le specificità relative alle domande d'asilo presentate dal MSNA possano essere tenute in considerazione dalla Commissione Territoriale, è importante che il minore che intende chiedere asilo sia messo nelle condizioni di verbalizzare la domanda di protezione internazionale prima del compimento dei 18 anni.

Il d.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018, ha abrogato la protezione umanitaria e ha introdotto una nuova forma di protezione che può essere riconosciuta dalla Commissione Territoriale, la protezione speciale, stabilendo altresì specifiche norme transitorie per coloro ai quali era stata riconosciuta la protezione umanitaria prima dell'entrata in vigore del decreto legge. Si rimanda ai Capitoli 2 e 7 del *Manuale giuridico per l'operatore* per l'analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, per la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali - regime transitorio.

Si segnalano come utili strumenti riguardanti le domande d'asilo dei MSNA, le Procedure Operative Standard adottate dal Ministero dell'Interno⁷ e gli strumenti informativi *child-friendly* predisposti da UNHCR e disponibili in diverse lingue⁸.

4.1.2 La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

Le norme che disciplinano la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale si applicano anche alle domande presentate da minori non accompagnati. Si rimanda dunque al Capitolo 5 del *Manuale giuridico per l'operatore*, facendo qui riferimento solo alle norme specificatamente riguardanti i MSNA.

⁶ Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 26.11.2015.

⁷ *Procedure Operative Standard concernenti l'informazione e il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza* (<https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/Procedure-Operative-Standard-Informazione-e-Supporto-Legale.pdf>). Tali Procedure Operative sono state adottate nel 2016 e dunque non tengono conto delle modifiche normative intervenute successivamente, come ad es. l'abrogazione della protezione umanitaria.

⁸ https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/UNHCR_poster_definitivi_bassa.pdf.

Al MSNA è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura inerente la domanda d'asilo⁹.

La domanda di riconoscimento della protezione internazionale può essere presentata direttamente dal MSNA e confermata dal tutore oppure, per esempio nel caso di bambini, può essere presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore¹⁰.

Nel caso in cui il tutore non sia ancora stato nominato, i compiti relativi alla domanda di protezione internazionale e alla richiesta del permesso di soggiorno possono essere svolti dal responsabile della struttura di accoglienza, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria¹¹.

Il tutore (o l'esercente i poteri tutelari in via provvisoria) deve essere presente al momento della verbalizzazione della domanda d'asilo in Questura e verificare che le procedure si svolgano correttamente (per esempio che sia presente l'interprete e che il minore e l'interprete si capiscano; che sul C3 siano riportati correttamente tutti i dati e le informazioni comunicati dal minore ecc.).

A conclusione della verbalizzazione, il modello C3 viene sottoscritto dal richiedente, dall'interprete, dal tutore e dal verbalizzante. Copia del C3 e degli allegati devono essere consegnati al minore e al tutore.

Ove il minore sia stato precedentemente fotosegnalato con una data di nascita diversa da quella dichiarata e la Questura non apporti la correzione richiesta dal minore al momento della compilazione del C3, è importante che la dichiarazione del minore sia comunque verbalizzata e allegata al C3.

Le domande presentate da minori non accompagnati devono essere esaminate in via prioritaria¹². Poiché non sempre le Questure segnalano tale priorità, può essere utile che il tutore segnali alla Commissione che il minore ha presentato domanda, affinché sia convocato in via prioritaria.

L'audizione del MSNA deve svolgersi alla presenza del tutore¹³, che deve verificare che tutte le garanzie previste dalla normativa siano rispettate (per esempio verifica che all'audizione sia presente l'interprete e che il minore e l'interprete si capiscano; che nel verbale siano riportati correttamente tutti i dati e le informazioni comunicati dal minore ecc.), e può eventualmente chiedere al Commissario, a conclusione dell'audizione, che vengano approfonditi alcuni aspetti.

⁹ D.lgs. 25/2008, art. 19, co. 1.

¹⁰ D.lgs. 25/2008, art. 6, co. 3; art. 26, co. 5.

¹¹ L. n. 47/2017, art. 6, co. 3; d.lgs. 25/2008, art. 26, co. 5. Quest'ultima norma prevede che, nel caso di domanda presentata da un MSNA, la Questura sospenda il procedimento e dia immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione della Questura deve provvedere alla nomina del tutore; il tutore ovvero il responsabile della struttura di accoglienza in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. Si ritiene che la procedura debba essere sospesa solo nel caso in cui il MSNA non sia accompagnato in Questura dal tutore né dal responsabile della struttura di accoglienza. Se invece il tutore o il responsabile della struttura di accoglienza è presente al momento della presentazione della domanda, potrà confermare la domanda presentata dal minore senza che la procedura debba essere sospesa.

¹² D.lgs. 25/2008, art. 28, co. 1.

¹³ D.lgs. 25/2008, art. 13, co. 3. In presenza di giustificati motivi, la Commissione Territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del tutore, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.

La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha chiarito come all'audizione presso la Commissione Territoriale debba essere necessariamente presente il tutore nominato, che in tale funzione non può essere sostituito dal responsabile della struttura di accoglienza in qualità di esercente i poteri tutelari in via provvisoria¹⁴. Dunque **nel caso in cui il minore venga convocato per l'audizione e il tutore non sia ancora stato nominato, è necessario che sia richiesta al Tribunale per i minorenni la nomina del tutore in via d'urgenza.**

All'audizione può inoltre essere ammesso personale di sostegno (per esempio un educatore del centro di accoglienza) per prestare la necessaria assistenza al MSNA¹⁵.

L'audizione del MSNA dovrebbe svolgersi innanzi a un componente della Commissione con specifica formazione¹⁶. Se necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione Territoriale può inoltre consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori¹⁷.

Ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo deve essere ascoltato tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare¹⁸.

Tutte le comunicazioni relative alla richiesta di protezione internazionale vengono inviate al domicilio del richiedente, comunicato in Questura al momento della verbalizzazione del C3. **Il tutore deve comunicare ogni eventuale modifica del domicilio** o della residenza del minore richiedente asilo alla Questura competente per il vecchio domicilio/residenza e alla Questura competente per il nuovo domicilio/residenza¹⁹.

Gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale (convocazione per l'audizione da parte della Commissione Territoriale, decisione della Commissione Territoriale ecc.) vengono **notificati al responsabile della struttura di accoglienza**²⁰. Il tutore deve essere presente al momento della notifica.

Il MSNA coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di **nominare un legale di fiducia**, anche attraverso il tutore o, qualora non sia ancora stato nominato, il rappresentante legale della struttura di accoglienza in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento²¹.

Le norme che disciplinano il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali (regime transitorio) e per protezione speciale nonché la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari si applicano anche ai minori non accompagnati. Si rimanda

¹⁴ Parere della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo n. prot. 6425 del 21.8.2017.

¹⁵ D.lgs. 25/2008, art. 13, co. 2.

¹⁶ D.lgs. 25/2008, art. 13, co. 3.

¹⁷ D.lgs. 25/2008, art. 8, co. 3-bis.

¹⁸ D.lgs. 142/2015, art. 18, co. 2.

¹⁹ D.lgs. 142/2015, art. 5, co. 1; d.lgs. 25/2008, art. 11, co. 2

²⁰ Si rimanda al cap. 5 del *Manuale giuridico per l'operatore*.

²¹ D.p.r. 115/2002, art. 76, co. 4-quater.

dunque al Capitolo 7 del *Manuale giuridico per l'operatore*, facendo qui riferimento solo alle norme specificatamente riguardanti i MSNA.

4.1.3 Le opzioni possibili in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale

Se il richiedente riceve un rigetto della domanda d'asilo, può presentare **ricorso entro 30 giorni dalla notifica** del provvedimento²². Se il richiedente è ancora minorenne, la procura all'avvocato che presenterà il ricorso dovrà essere firmata dal tutore.

A differenza dei richiedenti asilo adulti, per i minori non accompagnati è tuttavia possibile anche un'altra strada. Il MSNA, infatti, può **ottenere un permesso di soggiorno per minore età** e, ove soddisfatti i requisiti analizzati al par. 4.2.2, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998.

Va tuttavia considerato che, **se la domanda di protezione internazionale viene rigettata dopo il compimento dei 18 anni, il neomaggiorenne non potrà più richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.**

Anche per questo motivo è fondamentale, nel superiore interesse del minore, **valutare con grande attenzione la scelta tra la richiesta del permesso per minore età e la domanda d'asilo** e, nel caso si scelga quest'ultima, è importante che il MSNA possa presentare domanda d'asilo ed essere sentito dalla Commissione Territoriale nel più breve tempo possibile, in modo da massimizzare le possibilità di ricevere l'esito prima del compimento dei 18 anni.

Pur non potendo più richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, nel caso in cui l'ex MSNA riceva il diniego della domanda d'asilo dopo il compimento dei 18 anni, è tuttavia possibile **richiedere alla Direzione generale Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il parere ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998** (v. par. 4.2.2).

Qualora il neomaggiorenne riuscisse a ottenere il parere positivo della Direzione generale Immigrazione e il passaporto / attestazione di nazionalità, potrebbe quindi presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso per studio / lavoro / attesa occupazione ex art. 32 del d.lgs. 286/1998.

In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32, infatti, il permesso per studio / lavoro / attesa occupazione può essere rilasciato anche se all'interessato non era stato rilasciato un permesso per minore età prima del compimento dei 18 anni²³. Va tuttavia sottolineato che tale interpretazione non sempre è adottata nella prassi.

²² D.lgs. 25/2008, art. 35-bis, co. 2. Si rimanda al cap. 6 del *Manuale giuridico per l'operatore*.

²³ La diversa interpretazione in base a cui i MSNA che ricevano il diniego della domanda d'asilo dopo i 18 anni non potrebbero ottenere un permesso per studio / lavoro / attesa occupazione comporterebbe infatti un'irragionevole disparità di trattamento di questi minori rispetto a quelli non richiedenti asilo e ai minori richiedenti asilo che ricevano il diniego prima del compimento della maggiore età, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Rispetto alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ex art. 32 del d.lgs. 286/1998 per il neomaggiorenne al quale non sia mai stato rilasciato un permesso per minore età, si veda: TAR Campania sent. del 4.2.2016 (https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tar_napoli_2016_obbligo_risposta_questura_kit_conversione_ai_18_anni_senza_pds_minore_eta.pdf).

4.2 Il permesso di soggiorno per minore età e la conversione al compimento della maggiore età

4.2.1 Il rilascio del permesso di soggiorno per minore età

Il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato al MSNA rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti²⁴, al quale non possa essere rilasciato un altro tipo di permesso di soggiorno (per esempio per motivi familiari / affidamento).

Il MSNA ha diritto di ottenere il permesso di soggiorno per minore età per il solo fatto di essere un minore non accompagnato, nei confronti del quale sono in generale vietati l'espulsione²⁵ e il respingimento²⁶.

Il permesso di soggiorno per minore età deve essere rilasciato al MSNA, anche prima della nomina del tutore e anche direttamente su richiesta dello stesso minore²⁷.

Se il minore possiede il passaporto o l'attestazione di nazionalità, tale documento deve essere allegato alla domanda di permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che, vigendo il divieto di espulsione, e nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per minore età si deve **prescindere dall'esibizione del passaporto** o documento equipollente qualora essi non siano nelle immediate disponibilità, in analogia ai casi in cui la normativa vigente prevede espressamente tale deroga²⁸.

4.2.2 La conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento dei 18 anni

Al compimento della maggiore età, al minore non accompagnato può essere rilasciato un **permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione** ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 se soddisfa una serie di requisiti, tra cui:

- a) possiede il **passaporto** o documento equipollente in corso di validità; molte Questure accettano l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal consolato/ambasciata del Paese d'origine, nel caso in cui il minore non possieda il passaporto al compimento dei 18 anni, ma richiedono di integrare successivamente la domanda presentando il passaporto valido: dunque se il minore non sarà in grado di ottenere il passaporto (per esempio perché non è stato registrato alla nascita o perché non possiede né riesce a farsi mandare il certificato di nascita) in generale la Questura non gli rilascerà o rinnoverà il permesso per studio, lavoro o attesa occupazione;
- b) si trova in una delle seguenti condizioni:
 - è entrato in Italia da almeno 3 anni (cioè prima del compimento dei 15 anni) e ha seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;
 - oppure, in alternativa, è sottoposto a tutela o è affidato ai sensi dell'art. 2

²⁴ L. n. 47/2017, art. 10, co. 1, lett. a).

²⁵ I MSNA non possano essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, e in tal caso l'espulsione è disposta dal Tribunale per i minorenni, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore (art. 19, co. 2 e art. 31, co. 4 del d.lgs. 286/1998).

²⁶ D.lgs. 286/98, art. 19, co. 1-bis.

²⁷ L. n. 47/2017, art. 10, co. 1, lett. a).

²⁸ Circolari del Ministero dell'Interno del 24.3.2017 e del 28.8.2017.

della l. n. 184/1983 e ha ottenuto un **parere positivo da parte della Direzione generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**; secondo le *Linee guida della Direzione generale Immigrazione*²⁹, un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno 6 mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione (scuola, formazione, lavoro ecc.), consente un'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore e la possibilità che il parere positivo sia rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile³⁰.

- c) frequenta corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio), o svolge attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; alcune Questure richiedono inoltre di dimostrare la disponibilità di un alloggio.

a) La richiesta di parere alla Direzione Generale Immigrazione

- *Chi deve inviare la richiesta di parere?* Secondo le Linee guida della Direzione Generale Immigrazione, è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei **servizi sociali** dell'ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui ciò non avvenga, il tutore, la struttura d'accoglienza o il diretto interessato dopo aver compiuto 18 anni possono inviare la richiesta di parere, provvedendo a inoltrarla per conoscenza anche ai servizi sociali territorialmente competenti.
- *Quando?* Secondo le Linee guida, la richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i **60 giorni** successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere.
- *Come?* La richiesta di parere va inoltrata alla Direzione Generale Immigrazione attraverso il **Sistema informativo minori (SIM)**, cui accedono attualmente solo una parte dei comuni / enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, oppure attraverso l'invio telematico di un'apposita scheda³¹.

Alla richiesta devono essere **allegati**:

- copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio Paese d'origine;
- copia del permesso di soggiorno / cedolino della richiesta di rinnovo/conversione;

²⁹ *Linee guida della Direzione generale Immigrazione dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, co. 1 -bis del d.lgs. 25.7.1998, n. 286) del 24.2.2017.*

³⁰ Per un approfondimento sul rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, si veda il manuale *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*, pp. 98-ss.

³¹ La scheda, denominata "scheda G" può essere scaricata dal sito del Ministero del Lavoro: <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx>, sezione "Minori stranieri non accompagnati, documentazione", modulo IM6.6 – Modello di richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998.

- copia del provvedimento inerente la tutela e/o l'affidamento;
- documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere.

Le Linee Guida chiariscono che **non deve essere richiesto il parere** alla Direzione Generale Immigrazione, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni nei seguenti casi:

- MSNA che risultino presenti in Italia da almeno 3 anni, ammessi a un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a 2 anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- MSNA per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18° anno di età;
- MSNA che al compimento del 18° anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

b) La richiesta di permesso di soggiorno

La domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 deve essere presentata alla Questura competente in base al luogo di dimora del minore, **60 giorni** prima del compimento dei 18 anni³² o comunque entro i 60 giorni successivi.

La richiesta deve essere presentata dal tutore o, se non è ancora stato nominato, dal responsabile della struttura di accoglienza in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria o, dopo il compimento della maggiore età, direttamente dall'interessato.

Alla domanda devono essere allegati:

- il **passaporto** (come visto sopra, in mancanza di passaporto, alcune Questure accettano ai fini della conversione ai 18 anni anche l'attestazione di nazionalità rilasciata dal consolato/ambasciata del Paese d'origine);
- la **richiesta di parere** inoltrata alla Direzione Generale Immigrazione e la sua eventuale risposta³³;
- gli stessi documenti allegati alla richiesta di parere inviata alla Direzione Generale Immigrazione.

4.2.3 Tipologie di permessi di soggiorno rilasciati alla maggiore età

- a) Il **permesso di soggiorno per studio** viene rilasciato se il minore/neomaggiorenne sta frequentando un corso di studi e viene rinnovato fino

³² D.lgs. 286/1998, art. 5, co. 4.

³³ La l. n. 47/2017 aveva previsto l'applicazione del principio del silenzio-assenso con riferimento al parere della Direzione Generale Immigrazione, ovvero se questa non rispondeva alla richiesta di parere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il silenzio valeva come parere positivo e dunque la Questura, in presenza degli altri requisiti, doveva rilasciare il permesso di soggiorno. La l. n. 132/2018 di conv. del d.l. 113/2018 ha abrogato la disposizione che prevedeva l'applicazione del principio del silenzio-assenso in tali procedimenti. Va tuttavia ricordato come la giurisprudenza amministrativa formatasi prima della l. n. 47/2017 avesse riconosciuto come illegittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età motivato esclusivamente dalla mancata acquisizione del parere della Direzione Generale Immigrazione.

alla conclusione del corso stesso. Tale permesso di soggiorno, di durata annuale, consente di svolgere attività di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali³⁴. Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il cittadino straniero abbia un contratto di lavoro e faccia richiesta di conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno per studio³⁵.

- b) Il **permesso di soggiorno per lavoro** viene rilasciato se il minore/neomaggiorenne ha un contratto di lavoro. In genere tale permesso di soggiorno è rilasciato con una durata di 2 anni.
- c) Il **permesso di soggiorno per attesa occupazione** viene rilasciato con una durata di un anno. Se il cittadino straniero dimostra di avere un contratto di lavoro o un lavoro autonomo secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, viene convertito in permesso di soggiorno per lavoro. Se invece alla scadenza il cittadino straniero non ha un contratto di lavoro o un lavoro autonomo, la Questura potrà non rinnovare il permesso di soggiorno, con la conseguenza che il cittadino straniero verrà a trovarsi in una situazione di irregolarità e, se non si allontana dall'Italia entro 15 giorni dalla notifica del rigetto, è soggetto a espulsione.

4.2.4 Condanne per reati c.d. ostativi e il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 18, co. 6

La normativa vigente prevede, in generale, che non possa essere rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno al cittadino straniero che sia stato **condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni tipi di reati**, tra cui i reati inerenti gli stupefacenti e tutti i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (per esempio il furto aggravato, la rapina, l'estorsione ecc.)³⁶.

Si ritiene che la Questura dovrebbe considerare la specificità dei casi in cui il reato sia stato commesso durante la minore età e il minore abbia successivamente compiuto con esito positivo un percorso di reinserimento sociale, ma ciò non sempre avviene.

È importante in tali casi allegare alla domanda di conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni la documentazione relativa al processo penale e al **percorso di reinserimento sociale** compiuto dal minore/neomaggiorenne.

Va ricordato come **l'art. 18, co. 6 del d.lgs. 286/1998 preveda che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per "casi speciali", all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, al cittadino straniero (minorenne o maggiorenne) che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi**

³⁴ Anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1040 ore (d.p.r. 394/1999, art. 14, co. 4).

³⁵ D.lgs. 286/1998, art. 6, co. 1. Il permesso di soggiorno per studio rilasciato a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, in presenza dei requisiti, senza dover rientrare nelle quote di ingressi stabilite dal decreto flussi per l'anno in corso, posto che il numero di permessi di soggiorno rilasciati in tali casi viene decurtato dalle quote stabilite per l'anno successivo alla data di rilascio (d.p.r. 394/1999, art. 14, co. 5).

³⁶ D.lgs. 286/1998, art. 4, co. 3 e art. 5, co. 5. Va sottolineato che costituisce condizione ostativa al rilascio / rinnovo di permesso di soggiorno la condanna per uno di tali reati, mentre non sono ostative la mera imputazione per tali reati, a processo non ancora concluso, la sentenza di non luogo a procedere (per esempio per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto) o la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato anche in assenza di passaporto³⁷ e, secondo l'interpretazione ampiamente prevalente, anche nei casi in cui il minore abbia concluso non una pena detentiva ma una misura alternativa alla detenzione o di messa alla prova.

La Questura rilascia questo tipo di permesso di soggiorno su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, in genere sollecitati in tal senso dall'Ufficio Servizi Sociali Minorenni (USSM) del Centro Giustizia Minorile.

Il tutore o l'operatore sociale di riferimento di un minore che, dopo aver commesso un reato, abbia partecipato positivamente a un programma di assistenza e integrazione sociale, può **rivolgersi all'USSM o all'autorità giudiziaria minorile affinché sia proposto il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18, co. 6.**

4.2.5 Il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno

Nel caso in cui la Questura intenda rigettare la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, comunica un c.d. "**preavviso di rigetto**" per informare l'interessato dei motivi del rigetto. L'interessato può presentare osservazioni e documenti entro 10 giorni dalla comunicazione³⁸.

Se la Questura notifica un diniego della domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, l'interessato può presentare **ricorso entro 60 giorni dalla notifica**³⁹, assistito da un avvocato.

Tali norme si applicano anche per le tipologie di permessi di soggiorno analizzati di seguito.

4.3 Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento e la conversione al compimento della maggiore età

4.3.1 Minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore

La legge prevede che sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari al MSNA⁴⁰:

- sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e **convivente con il tutore**⁴¹;
- **affidato** a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 184/1983⁴²;

³⁷ D.p.r. 394/1999, art. 9, co. 6.

³⁸ L. n. 241/1990, art. 10-bis.

³⁹ D.lgs. 286/1998, art. 6, co. 10.

⁴⁰ L. n. 47/2017, art. 10, lett. b); d.lgs. 286/1998, art. 31, co. 1.

⁴¹ Per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è richiesta la convivenza: dunque se il minore non convive con il tutore, in generale riceverà un permesso per minore età.

⁴² Si ricorda che rientrano tra gli affidamenti ai sensi dell'art. 4 della l. n. 184/1983 sia l'affidamento consensuale, disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, sia l'affidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i minorenni.

- affidato “di fatto” a **parente entro il quarto grado** (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, co. 4 della l. n. 184/1983⁴³.

Alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere allegato:

- a seconda dei casi, la documentazione relativa alla tutela, all'affidamento, alla parentela e alla convivenza;
- la documentazione inerente la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

Ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari, inoltre, è richiesto da alcune Questure che il minore sia in possesso del passaporto o documento equipollente (per esempio il titolo di viaggio).

Alcune Questure rilasciano ai minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore un permesso di soggiorno con la dicitura “per affidamento”, con le stesse caratteristiche del permesso per motivi familiari.

Altre Questure, invece, rilasciano solo un permesso di soggiorno per minore età. Si tratta di una prassi illegittima, non conforme alla normativa vigente.

Nel caso in cui al MSNA sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento anziché per minore età, **al compimento dei 18 anni potrà convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro** subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, senza necessità di soddisfare i requisiti visti sopra relativi al parere della DG Immigrazione o alla permanenza in Italia da 3 anni e partecipazione a un progetto di integrazione per 2 anni⁴⁴.

Si ricorda infine che la circolare del Ministero dell'Interno del 28.8.2017⁴⁵ dà le seguenti indicazioni alle Questure in merito al rilascio del permesso di soggiorno per affidamento: *“Qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'AG competente, al minore è rilasciato il permesso di soggiorno per affidamento, sostitutivo del permesso di soggiorno per minore età; come noto, il permesso di soggiorno per affidamento è prodotto in formato elettronico, è biennialmente rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità”*.

Si evidenzia come la circolare faccia riferimento a tutti i minori per i quali sia stato disposto un provvedimento di tutela o affidamento, senza ulteriori specifiche (quindi includendovi anche i minori affidati a strutture di accoglienza). Tale indicazione è tuttavia assai poco applicata dalle Questure.

4.3.2 Neomaggiorenni in prosieguo amministrativo

La circolare del Ministero dell'Interno del 28.8.2017 dà inoltre alcuni importanti indicazioni alle Questure riguardo al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento al compimento dei 18 anni nei casi di neomaggiorenni in prosieguo amministrativo⁴⁶: *“Chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per*

⁴³ L'art. 9, co. 4 della l. n. 184/1983 prevede che, nel caso di affidamento a parente entro il 4° grado, non sia necessaria la formalizzazione dell'affidamento.

⁴⁴ D.lgs. 286/1998, art. 32, co. 1.

⁴⁵ <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/circolare-interno-28-08-2017-minori-Legge-47-2017-scansionata.pdf>.

⁴⁶ V. par. 3.3.

accedere alla conversione, codeste Questure potranno procedere al **rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento** in precedenza posseduto, comunque non oltre il ventunesimo anno di età⁴⁷.

Tale indicazione dovrebbe intendersi come applicabile anche ai minori sottoposti a prosieguo amministrativo ai quali sia stato rilasciato in precedenza:

- un permesso di soggiorno per motivi familiari, posto che il permesso per affidamento ha le stesse identiche caratteristiche del permesso per motivi familiari;
- un permesso di soggiorno per minore età, nei casi in cui “*sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'AG competente*” e quindi, come evidenziato sopra, secondo la stessa circolare la Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso per affidamento, sostitutivo del permesso per minore età.

Alcune Questure richiedono l'esibizione del passaporto per il rilascio del permesso per affidamento ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Le già citate Linee guida della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017 chiariscono inoltre che per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni⁴⁸.

4.4 La richiesta del passaporto

Abbiamo visto sopra come, per il rilascio, il rinnovo o la conversione di alcune tipologie di permessi di soggiorno, è necessario presentare il passaporto valido o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati⁴⁹.

Se il minore è privo di passaporto valido, è fondamentale che il tutore o l'operatore di riferimento della struttura di accoglienza verifichi le procedure e le prassi per il rilascio del passaporto/attestazione di nazionalità presso il consolato/ambasciata del Paese di origine del minore **e lo supporti nel presentare la richiesta di passaporto/attestazione di nazionalità e nel reperire al più presto la documentazione richiesta**, a eccezione dei casi in cui la legge stabilisce che non deve essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare⁵⁰.

Le rappresentanze diplomatico-consolari di alcuni Paesi richiedono molti documenti per il rilascio del passaporto ai MSNA, mentre prevedono procedure più semplici per il rilascio dopo il compimento dei 18 anni.

Inoltre, è importante sottolineare che alcuni consolati/ambasciate, pur non rilasciando il passaporto, rilasciano tuttavia l'attestazione di nazionalità.

Qualora il cittadino straniero si trovi nell'impossibilità di ottenere il passaporto dal consolato/ambasciata del proprio Stato, può richiedere alla Questura il rilascio

⁴⁷ Circolare del Ministero dell'Interno del 28.8.2017.

⁴⁸ Linee guida della Direzione Generale Immigrazione del 24.2.2017.

⁴⁹ D.p.r. 394/1999, art. 9, co. 3.

⁵⁰ Come visto sopra, l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale o comunque emerga una possibile esigenza di protezione internazionale, o qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare (d.lgs. 142/2015, art. 19-bis, co. 3).

di un **titolo di viaggio** per stranieri, allegando tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare di non poter ottenere il passaporto.

Va infine ricordato che se il minore/neomaggiorenne non solo non ha alcuna documento, ma non ha alcuna cittadinanza (per esempio i minori che non sono stati registrati alla nascita in alcuni casi non acquisiscono alcuna cittadinanza), potrà richiedere il riconoscimento dello **status di apolide**.

**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO
RILASCIABILI AI MSNA**

Nello schema seguente vengono sintetizzati i presupposti per il rilascio e il rinnovo/conversione delle principali tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili ai MSNA.

N.B. si tratta di una semplificazione finalizzata solo a dare un quadro d'insieme: per una corretta analisi dei presupposti, si rimanda al testo precedente e ai Capitoli 1, 2, 7 del *Manuale giuridico per l'operatore*.

| Tipologia di permesso di soggiorno | Presupposti per il rilascio | Presupposti per il rinnovo/conversione |
|---|---|---|
| Permesso per richiesta asilo | Presentazione della domanda di protezione internazionale | Rinnovabile fino alla conclusione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale |
| Permesso per asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale | Persecuzione (incluse forme specifiche di persecuzione contro infanzia e adolescenza), rischio di tortura, conflitto armato | Rinnovabile automaticamente (asilo) o previa verifica della permanenza delle condizioni (sussidiaria/speciale) |
| Permesso per minore età | Essere un MSNA | Convertibile ai 18 anni in permesso per studio / lavoro / attesa occupazione se ha passaporto + parere positivo della Direzione Generale Immigrazione |
| Permesso per motivi familiari/affidamento | Da minore: affidamento familiare o convivenza con il tutore + passaporto Dopo i 18 anni: prosieguo amministrativo | Convertibile ai 18 anni in permesso per studio / lavoro / attesa occupazione se ha passaporto Rinnovabile come permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni |
| Permesso casi speciali ex art. 18, co. 6 del d.lgs. 286/1998 | Reato commesso durante minore età e partecipazione a un programma di integrazione | Rinnovabile Convertibile in permesso per studio/lavoro se ha passaporto + studio/lavoro |

CAPITOLO 5

IL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA, ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE, AL LAVORO E A VIAGGIARE

5.1 L'iscrizione anagrafica

I MSNA regolarmente soggiornanti sono **iscritti all'anagrafe come residenti a parità di condizioni con i minori italiani**¹.

Rispetto all'iscrizione anagrafica dei **richiedenti asilo**, si rimanda al al cap. 5 del *Manuale giuridico per l'operatore*. Si ritiene che i minori non accompagnati richiedenti asilo debbano essere iscritti all'anagrafe come residenti a parità di condizioni con i minori italiani, in considerazione dei principi di non discriminazione e del "superiore interesse del minore" citati nella Premessa².

In generale, in caso di prima iscrizione anagrafica, al cittadino straniero è richiesta prova dell'identità mediante esibizione del **passaporto** o di documento equipollente³.

Il Ministero dell'Interno ha tuttavia chiarito che l'iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente nei casi di cittadini stranieri che ne siano privi e si trovino nell'impossibilità di richiederne copia alle rispettive rappresentanze diplomatiche, come i richiedenti asilo e i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari (indicazione che deve oggi ritenersi estesa ai permessi di soggiorno per casi speciali): in tali casi, l'identificazione della persona avviene sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno⁴.

5.2 L'accesso ai servizi sanitari

Il MSNA iscritto al Servizio Sanitario Nazionale accede, a parità di condizioni con i minori italiani, a tutti i servizi e alle prestazioni fornite dal SSN, inclusa l'assegnazione di un pediatra (fino a 14 anni) o di un medico di libera scelta.

Sono **iscritti obbligatoriamente al SSN**:

- i MSNA in possesso di un permesso di soggiorno a qualsiasi titolo (per minore età, motivi familiari, richiesta di asilo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ecc.) o che abbiano chiesto il rinnovo o la conversione di tale permesso di soggiorno⁵;
- i MSNA in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale⁶.

¹ D.lgs. 286/1998, art. 6, co. 7.

² Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, artt. 2 e 3; l. n. 47/2017, art. 1; d.lgs. 286/1998, art. 28, co. 3; d.lgs 142/2015, art. 18, co. 1.

³ Art. 14, co. 1, Regolamento anagrafico.

⁴ *Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale*, pubblicate dal Ministero dell'Interno unitamente al Servizio Centrale SPRAR, ASGI, UNHCR e ANUSCA: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/quadernosc_lineeguida.pdf, pp. 35-38.

⁵ D.lgs. 286/1998, art. 34, co. 1, lett. a) e b); circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000.

⁶ D.lgs. 286/98, art. 34, co. 1, lett. c); d.p.c.m. 12.1.2017, art. 63, co. 4.

Il MSNA deve essere iscritto, a parità di condizioni con il cittadino italiano, presso l'ASL nel cui territorio ha la residenza oppure, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, cioè il luogo indicato nel permesso di soggiorno⁷. Il rifiuto dell'iscrizione al SSN in mancanza di residenza è illegittimo.

Ai fini dell'iscrizione al SSN è richiesto il codice fiscale.

L'iscrizione al SSN non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno⁸: le prassi di alcune ASL, che non consentono il mantenimento dell'iscrizione dei neo-maggiorenni in attesa della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, sono dunque illegittime.

Fino a quando **non sono iscritti al SSN**, i MSNA hanno comunque diritto, come gli adulti irregolarmente soggiornanti, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e ai programmi di medicina preventiva⁹.

Per l'accesso a tali prestazioni, viene rilasciato al MSNA una tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente), avente validità di 6 mesi e rinnovabile¹⁰.

Sia l'iscrizione al SSN che l'eventuale rilascio della tessera STP devono essere richiesti dal tutore o, ove non sia ancora stato nominato, dall'esercente i poteri tutelari in via provvisoria o dal responsabile della struttura di prima accoglienza¹¹.

5.3 Il diritto all'istruzione e alla formazione

L'iscrizione a scuola o nella formazione professionale deve essere effettuata dal tutore o, se non ancora nominato, dall'esercente i poteri tutelari in via provvisoria.

Tutti i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno **il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno** (dunque anche se privi di permesso di soggiorno) e dal possesso di documentazione anagrafica¹². Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo) e la formazione professionale.

Ai MSNA si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica¹³.

Si ricorda che la normativa generale in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale prevede:

- l'obbligo di istruzione per 10 anni;
- l'obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell'apprendistato¹⁴.

⁷ D.p.r. 394/1999 art. 42, co. 1-2.

⁸ D.p.r. 394/1999 art. 42, co. 4.

⁹ D.lgs. 286/1998, art. 35, co. 3.

¹⁰ Accordo Stato-Regioni del 2012 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/07/13A00918/sg>).

¹¹ L. n. 47/2017, art. 14, co. 2.

¹² D.lgs. 286/1998, art. 38, co. 1; d.p.r. 394/1999 art. 45, co. 1.

¹³ D.lgs. 286/1998, art. 38, co. 1.

¹⁴ D.lgs. 76/2005, art. 1, co. 2-3; d.lgs. 226/2005, art. 1, co. 1; l. n. 296/2006, art. 1, co. 622; d.m. del MIUR 139/2007.

I MSNA che non siano in grado di dimostrare con adeguata documentazione di avere assolto l'obbligo di istruzione nel Paese d'origine devono essere iscritti:

- nella **scuola secondaria di primo o secondo grado**¹⁵;
- o, dopo il compimento dei 16 anni, nei **CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti)**¹⁶, dove potranno conseguire la licenza media eventualmente dopo un primo corso di alfabetizzazione.

L'iscrizione dei minori stranieri a scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico¹⁷.

Va sottolineato come il sistema della **formazione professionale**, di competenza regionale, presenti alcune differenze rispetto al sistema scolastico. In particolare, il numero di posti disponibili nei corsi è limitato e dunque, nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori a tale disponibilità, non sarà possibile iscrivere il minore: in tali casi, il minore dovrà assolvere al dovere di istruzione e formazione nell'ambito degli altri percorsi previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'iscrizione a scuola, devono essere consegnati i seguenti **documenti**¹⁸:

- a) La documentazione anagrafica del minore, se ne è in possesso. La normativa vigente stabilisce espressamente il diritto dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta di essere iscritti a scuola, con i dati (nome e cognome, data di nascita, domicilio ecc.) dichiarati¹⁹.
- b) Il codice fiscale del minore, se ne è in possesso. Il MIUR ha chiarito che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è comunque consentito effettuare la domanda di iscrizione online²⁰.
- c) La documentazione scolastica del minore, se ne è in possesso.
- d) La documentazione sanitaria, a parità di condizioni con i minori italiani, inclusa la documentazione riguardante l'effettuazione dei vaccini obbligatori.

Ai fini dell'iscrizione nei corsi di formazione professionale, il minore deve dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico. In alcuni casi, è consentita l'iscrizione nei corsi di formazione professionale anche di MSNA che non possano dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico nel Paese d'origine né in Italia, a condizione che stiano frequentando un percorso scolastico finalizzato al conseguimento

¹⁵ I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico infrasedicenni vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza, del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno e dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione (d.p.r. 394/1999, art. 45, co. 2; Nota del Ministero dell'Istruzione n. 465 del 27.1.2012).

¹⁶ D.m. del MIUR n. 139/2007, art. 3, co 3. Alcuni protocolli e accordi a livello locale consentono l'iscrizione ai CPIA di studenti quindicenni, in particolari casi e ad alcune condizioni (per esempio, contestuale iscrizione nella terza classe della scuola secondaria di primo grado e compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CPIA).

¹⁷ D.p.r. 394/1999, art. 45, co. 1.

¹⁸ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014.

¹⁹ D.p.r. 394/1999, art. 45, co. 1-2.

²⁰ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014; circolare del MIUR n. 28 del 10.1.2014; nota del MIUR n. 375 del 25.1.2013.

della licenza media (in genere presso un CPIA) e siano iscritti presso il Centro per l'Impiego a seguito di specifica e motivata richiesta da parte di un Comune / ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Alcune scuole e alcuni centri di formazione professionale richiedono anche copia del permesso di soggiorno e rifiutano l'iscrizione del MSNA che ne sia privo. Si tratta di prassi illegittime, in quanto, come visto sopra, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto-dovere di istruzione e formazione a parità di condizioni con i minori italiani.

I minori stranieri **privi di documentazione anagrafica e/o di permesso di soggiorno** hanno diritto non solo di iscriversi e frequentare la scuola e la formazione professionale, ma anche di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione²¹. Tale diritto vale anche nei casi in cui l'interessato abbia compiuto la maggiore età durante il percorso di studi²².

5.4 L'accesso al lavoro

5.4.1 Le condizioni per l'accesso al lavoro dei MSNA

I MSNA titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, casi speciali, motivi familiari o affidamento possono **lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani**²³.

I MSNA titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo acquisiscono tale diritto dopo 60 giorni dalla verbalizzazione della domanda d'asilo²⁴.

Nel caso in cui il minore o neomaggiorenni abbia **richiesto il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno**, prima della scadenza del permesso o comunque entro i 60 giorni successivi alla scadenza dello stesso, e sia in possesso dalla ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso rilasciata dal competente ufficio, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno²⁵.

La normativa generale sul lavoro dei minori stabilisce che i minorenni possono essere ammessi al lavoro se soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno compiuto **16 anni**²⁶; rappresenta un'eccezione il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il quale l'età minima è fissata a 15 anni²⁷;

²¹ D.p.r. 394/99, art. 45, co. 2.

²² L. n. 47/2017, art. 14, co. 4. Per un approfondimento sulle questioni attinenti il diritto all'istruzione e alla formazione, si rimanda al Manuale *Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale - Sintesi della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali*.

²³ D.lgs. 286/1998, art. 2, co. 3, art 6, co. 1 e art. 18, co. 5.

²⁴ D.lgs. 142/2015, art. 22, co. 1.

²⁵ D.lgs. 286/1998, art. 5, co. 9-bis.

²⁶ L. n. 296/2006, art. 1, co. 622.

²⁷ D.lgs. 81/2015, art. 43, co. 2.

- hanno assolto l'**obbligo di istruzione**²⁸, secondo le modalità viste al paragrafo precedente;
- ai fini dell'assolvimento **dell'obbligo formativo**, frequentano un istituto scolastico nelle ore libere dal lavoro (anche presso i CPIA), un corso di formazione professionale o i moduli aggiuntivi previsti dal contratto di apprendistato.

Sono previsti diversi limiti al lavoro minorile, a tutela della giovane età del lavoratore, per quanto riguarda le mansioni, l'orario di lavoro, ecc.²⁹

Ai fini dell'avviamento al lavoro, il minore deve essere **iscritto al Centro per l'Impiego**.

5.4.2 I tirocini

Il tirocinio extracurricolare (formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) è una misura finalizzata a favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro, l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni e occorre aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente. In alcuni casi, è consentita l'attivazione di tirocini anche nei confronti di MSNA che non possano dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico nel Paese d'origine né in Italia, a condizione che stiano frequentando un percorso scolastico finalizzato al conseguimento della licenza media (in genere presso un CPIA) e siano iscritti presso il Centro per l'Impiego a seguito di specifica e motivata richiesta da parte di un Comune / ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Per realizzare un tirocinio è necessaria una convenzione tra l'ente promotore (Centro per l'Impiego, Agenzia Italia Lavoro ecc.) e il soggetto ospitante (imprese, enti pubblici, associazioni con determinati requisiti ecc.), corredata da un Progetto Formativo Individuale concordato fra ente promotore, soggetto ospitante e tirocinante dove sono stabiliti i diritti e doveri dei soggetti coinvolti.

L'attivazione del tirocinio per il MSNA deve essere effettuata dal tutore o, se non ancora nominato, dall' esercente i poteri tutelari in via provvisoria.

5.5 Viaggi all'estero

5.5.1 Viaggi in altri Stati Schengen

I minori non accompagnati, così come gli adulti, possono **entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato appartenente all'Area Schengen, per un periodo massimo di 3 mesi**, a condizione di soddisfare alcuni requisiti tra cui:

- a) essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, rientrante nella lista di permessi di soggiorno che consentono la circolazione nei Paesi Schengen: in tale lista sono inclusi per esempio i permessi di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari e per affidamento, mentre non sono inclusi per esempio i permessi di soggiorno per richiesta asilo o per minore età;

²⁸ L. n. 977/1967, art. 3.

²⁹ L. n. 977/1967, art. 6, 15-19, Allegato I.

- b) possedere il passaporto in corso di validità o, in mancanza, un documento / titolo di viaggio rilasciato ai cittadini stranieri da una Questura italiana;
- c) poter dimostrare di avere le risorse economiche sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e per mantenersi per la durata del soggiorno.

Il soggiorno regolare in questi casi non dà però diritto di svolgere una regolare attività lavorativa nell'altro Stato europeo.

Per viaggiare, i minori non accompagnati devono inoltre essere **autorizzati dal tutore**.

5.5.2 Viaggi nel proprio Paese d'origine

I MSNA o neomaggiorenni titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, lavoro o attesa occupazione, e in possesso di passaporto in corso di validità, possono tornare nel proprio Paese d'origine e rientrare in Italia.

Per quanto riguarda il rientro nel proprio Paese d'origine dei MSNA titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria, si rimanda al Capitolo 1 del *Manuale giuridico per l'operatore*.

CAPITOLO 6

IL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

6.1 Il ricongiungimento del MSNA richiedente asilo a parenti residenti in altri Stati europei

Ai sensi del Regolamento Dublino¹, un minore straniero non accompagnato che abbia presentato la domanda di protezione internazionale in Italia ha diritto al ricongiungimento familiare in un altro Stato membro, purché ciò sia nel suo superiore interesse, se in tale Stato si trova regolarmente uno dei seguenti familiari:

- il padre, la madre o altro adulto responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
- un fratello o una sorella;
- uno zio/zia, un nonno/nonna adulti, a condizione che possa occuparsi del minore².

Lo Stato in cui il minore viene trasferito è competente all'esame della domanda d'asilo presentata dal minore.

L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal Regolamento Dublino³.

Il tutore e gli operatori della struttura di accoglienza possono svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere il ricongiungimento regolare del minore al parente residente in un altro Stato europeo, in particolare:

- informando il MSNA rispetto a tale diritto;
- supportando il minore nel presentare la domanda d'asilo e nel richiedere in quella sede il ricongiungimento;
- verificando che le procedure siano svolte correttamente;
- sollecitando il rapido svolgimento di ogni fase della procedura;
- facilitando i contatti del minore con il parente e la raccolta della documentazione volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per il ricongiungimento.

¹ Il Regolamento Dublino III (n. 604/2013/UE) stabilisce i criteri per l'individuazione dello Stato membro competente a esaminare ogni domanda di asilo presentata sul territorio europeo. Le norme stabilite dal Regolamento valgono per i 28 Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), cui si aggiungono altri 4 Stati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

² Reg. 604/2013/UE, art. 8, par. 1 e 2. Il ricongiungimento a parenti più lontani (per esempio cugini) può essere richiesto in base all'art. 17 del Regolamento Dublino in base al quale ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino straniero, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento. Va tuttavia sottolineato che si tratta di una possibilità lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

³ Reg. 604/2013/UE, art. 6, co. 1

In tempi brevi dall'accoglienza del minore, è opportuno organizzare un colloquio personale che oltre ad avere l'obiettivo di raccogliere informazioni necessari rispetto alla sua storia di vita e sui motivi dell'espatrio dal proprio Paese, è altresì fondamentale per comprendere se il minore ha familiari in altri Stati membri UE e informarlo della sua situazione legale, inclusa la possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. Il colloquio è effettuato in una lingua che il minore comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare⁴.

La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro⁵.

Durante l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, **il tutore del minore o il rappresentante legale del centro di accoglienza se non è ancora stato nominato tutore⁶ consegna in Questura tutta la documentazione raccolta a supporto della richiesta di ricongiungimento familiare:**

- a) documenti attestanti il legame parentale;
- b) Modello C3 compilato;
- c) Formulario Dublino, allegato 1 al Regolamento di Esecuzione UE n. 118/2014 (nel Formulario è necessario fornire le seguenti informazioni: nome dei genitori; percorso di viaggio; parenti residenti in altri paesi della UE: nome/cognome, data di nascita, stato civile; relazione con il minore, indirizzo nello Stato europeo di residenza, documento di residenza; altre informazioni utili);
- d) albero genealogico che indichi le relazioni familiari;
- e) relazione sociale redatta dall'équipe del progetto o dai Servizi sociali sulla base dei colloqui con il minore e con i suoi familiari, monitorati dai Servizi sociali con l'aiuto di un mediatore culturale;
- f) documenti del parente con cui il minore richiede di ricongiungersi che attestano l'identità dello stesso, la sua residenza nel Paese europeo e il legame di parentela con il minore; indirizzo e numero telefonico del parente, copia del suo permesso di soggiorno e copia del contratto di lavoro e di casa (se disponibili);
- g) decreto di apertura della tutela, con specificato il nome del tutore nominato dal Giudice (se il tutore è stato già nominato);
- h) consenso scritto del tutore (o rappresentante legale) ad avviare la procedura di ricongiungimento familiare del minore;
- i) consenso scritto del minore al proprio ricongiungimento familiare;
- l) consenso scritto del parente al suo ricongiungimento con il minore;
- m) se possibile anche il consenso scritto dai genitori del minore a che il figlio sia affidato al familiare presente nell'altro Stato europeo;
- n) fotografie del minore e del parente con cui desidera ricongiungersi (se disponibili).

⁴ Reg. 604/2013/UE, artt. 4 e 5.

⁵ Reg. 604/2013/UE, art. 20, par. 1.

⁶ L. n. 47/2017, art. 6, co. 3.

Una volta che il minore ha presentato la domanda d'asilo con la richiesta di ricongiungimento ai sensi del Regolamento Dublino, **la Questura invierà la segnalazione all'Unità Dublino**, un ufficio del Ministero dell'Interno che ha sede a Roma, segnalando la priorità della segnalazione. Per l'inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell'applicazione del Regolamento Dublino è utilizzata la rete telematica "DubliNet".

La richiesta deve pervenire all'Unità Dublino dello Stato in cui si trova il parente del minore entro 3 mesi dalla data in cui è stata formalizzata la richiesta di protezione internazionale da parte del minore⁷.

Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro 2 mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta⁸.

I principali requisiti che devono essere verificati sono:

- a) il legame familiare, da dimostrarsi possibilmente attraverso documenti; spesso tuttavia il minore e il parente non hanno alcun documento idoneo a dimostrare il legame familiare; in tali casi, vengono talvolta accettati elementi di prova quali testimonianze, fotografie, relazioni psico-sociali relative all'osservazione dei colloqui via Skype tra il minore e il parente ecc.; in altri casi, invece, viene richiesto l'esame del DNA⁹;
- b) la regolarità del soggiorno del parente e, nel caso di zii o nonni, la capacità del parente di prendersi cura del MSNA;
- c) il consenso scritto del minore, del tutore e del parente al ricongiungimento¹⁰.

Gli accertamenti nello Stato in cui risiede il parente vengono svolti dalle autorità competenti di tale Stato ed eventualmente dall'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), che ha una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per svolgere le indagini familiari.

Quando lo Stato membro richiesto non richiede altri elementi di prova e accetta di prendere in carico il minore, **lo Stato membro richiedente notifica al tutore del minore la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente**. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 6 mesi a decorrere dall'accettazione¹¹.

A seguito della notifica del provvedimento della presa in carico, **il tutore richiederà il prima possibile al Tribunale per i minorenni di valutare se il ricongiungimento familiare risponde al superiore interesse del minore**, esprimendo parere favorevole al ricongiungimento familiare dello stesso, nonché di autorizzare il nulla osta al trasferimento. Inoltre, nel provvedimento di nulla osta, il Giudice

⁷ Reg. 604/2013/UE, art. 21, par. 1.

⁸ Reg. 604/2013/UE, art. 22, par. 1.

⁹ Effettuare l'esame del DNA è piuttosto costoso. Per i MSNA accolti nei progetti SPRAR, tali costi possono essere coperti dal progetto, mentre negli altri casi in genere sono a carico degli interessati.

¹⁰ Per approfondire si vedano lo Schema "Processo di ricongiungimento familiare per i minori richiedenti asilo nel quadro del Regolamento EU 604/2013 ("Dublino III") elaborata dall'Unità Dublino Italiana con la Rete degli Esperti della Rete Nazionale PRUMA: https://www.italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/OIM_PRUMA%20_Procedura_Ricongiungimento_%20Familiare_Italia.pdf

¹¹ Reg. 604/2013/UE, art. 29, par. 1.

indica il nome dell'accompagnatore che accompagnerà il minore durante il viaggio fino al nuovo Stato membro competente (generalmente si rende disponibile il tutore o chi per delega di quest'ultimo). La richiesta del tutore al Tribunale per i minorenni dev'essere supportata dalle informazioni e dalla documentazione già presentata in Questura al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale o da ulteriore documentazione rilevante raccolta successivamente.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del Tribunale per i minorenni, **la Questura organizza il trasferimento/ricongiungimento del minore con il parente** tenendo conto anche delle disponibilità indicate dallo Stato competente di accogliere il minore. Le spese del viaggio per il minore verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

Infine, la Questura rilascia al minore un lasciapassare secondo il modello stabilito dalla Commissione come indicato dall'allegato IV del Regolamento di Esecuzione 118/2014.

Lo Stato membro che effettua il trasferimento deve fornire allo Stato membro competente alcuni dati personali dell'interessato al solo fine di garantirgli un'assistenza adeguata.

In sintesi, la procedura per il ricongiungimento funziona nel modo seguente:

- a) il minore presenta domanda d'asilo in Italia e dichiara di avere un parente regolarmente soggiornante in un altro Stato europeo con il quale vorrebbe ricongiungersi;
- b) il tutore firma il consenso all'avvio della procedura di ricongiungimento;
- c) la Questura trasmette la richiesta all'Unità Dublino a Roma;
- d) l'Unità Dublino italiana trasmette la richiesta all'Unità Dublino dello Stato dove risiede il parente, che verifica i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare;
- e) se l'Unità Dublino dello Stato dove risiede il parente ritiene che siano soddisfatti i requisiti, comunica all'Unità Dublino italiana l'accettazione della domanda di ricongiungimento;
- f) in tal caso l'Unità Dublino italiana dispone il trasferimento, l'autorità giudiziaria che ha nominato il tutore dà l'autorizzazione, e la Questura organizza il trasferimento (i costi sono a carico dello Stato);
- g) se invece l'Unità Dublino dello Stato dove risiede il parente ritiene che i requisiti non siano soddisfatti, rifiuta la richiesta, e il minore non potrà essere trasferito.

6.2 Il ricongiungimento familiare in Italia

Il MSNA titolare di un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria può chiedere il **ricongiungimento del genitore in Italia**, senza dover rimostrare requisiti di reddito e alloggio¹².

Al MSNA titolare di un permesso di soggiorno di altro tipo (per minore età, per motivi umanitari, per casi speciali ecc.) non è invece riconosciuto il diritto al ricongiungimento del genitore.

¹² D.lgs. 286/1998, art. 29-bis, co. 1 e 3; d.lgs. 251/2007, art. 22, co. 4.

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia¹³.

6.3 Il rimpatrio assistito

Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei Servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia¹⁴.

¹³D.lgs. 286/1998, art. 31, co. 3.

¹⁴L. n. 47/2017, art. 8.

